



Regolamento di Polizia Urbana





INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Art. 2

Oggetto e applicazione

Art. 3

Definizioni

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

Art. 5

Vigilanza

Art. 6

Sanzioni

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art.7

Comportamenti vietati

Art.8

Altre attività vietate

Art.9

Velocipedi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Art.10

Manutenzione delle facciate degli edifici

Art.11

Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

Art.12

Sicurezza degli edifici

Art.13

Salvaguardia igienico sanitaria delle abitazioni

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.14

Divieti

Art.15

Disposizioni sul verde privato

Art.16

Difesa fitosanitaria – pro cessionaria del pino



SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Art.17

Divieto di campeggio libero

Art.18

Divieto di accattonaggio e mendicITÀ

Art.19

Lotta al degrado urbano

Art.20

Sicurezza edifici comunali

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 21

Disposizioni generali

Art.22

Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.23

Occupazioni per manifestazioni

Art.24

Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art.25

Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

Art.26

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art.27

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art.28

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi

Art.29

Occupazioni di altra natura

Art.30

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art.31

Occupazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.32

Occupazioni per temporanea esposizione

Art.33

Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio

Art.34

Commercio in forma itinerante

Art.35

Mestieri girovaghi



TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art.36

Disposizioni generali

Art.37

Lavoro notturno

Art.38

Spettacoli e trattenimenti

Art. 39

Circoli privati

Art.40

Aree verdi

Art. 41

Rumori nelle abitazioni private

Art. 42

Dispositivi acustici antifurto

Art. 43

Amministrazione degli stabili

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.44

Disposizioni generali

Art. 45

Tutela degli animali domestici

Art.46

Protezione della fauna selvatica

Art. 47

Divieti specifici

Art. 48

Animali molesti

Art.49

Mantenimento dei cani

Art.50

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art.51

Animali liberi

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.52

Entrata in vigore

Art.53

Abrogazioni



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Monfalcone, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:

- a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale, nonché con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.

2. Ai fini del presente regolamento, per "Incolunità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" si intende, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48), il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

4. Nel seguito, con il termine "Regolamento" senza specificazione alcuna si deve intendere il presente Regolamento di Polizia urbana.

Articolo 2. Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente e urbano e contrasto al degrado;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;



- b. i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4. Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e. l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Monfalcone è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Monfalcone per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si



tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 2.500,00.

Articolo 5. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.A.S. e dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6. Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente dell'Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.



7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Monfalcone – Servizio Tesoreria - Polizia Municipale, ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite nei limiti edittali previsti dalla L.R. 12 febbraio 2003, n 4, con una sanzione amministrativa determinata in via generale ed astratta nel Regolamento stesso. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00€ a 300,00€.

TITOLO II - **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. E' ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti, quali a titolo esemplificativo, matrimoni, lauree e vittorie sportive, purchè in conformità alle prescrizioni del codice della strada e senza in alcun modo danneggiare i supporti e purchè siano tolti nella medesima giornata al termine dell'evento. In ogni caso i contenuti del messaggio non devono avere contenuti contrari alla moralità, buon costume o alla pubblica decenza;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
 - g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i. in conformità alle previsioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 7-ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 14/2017, (come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48), è vietato il consumo di bevande alcoliche, salvo negli esercizi pubblici con



relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzate od organizzate dall'Amministrazione comunale, in tutti i giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare di seguito elencati:

- Piazza della Repubblica
- Salita Granatieri
- Via Sant'Ambrogio
- Androna del Campanile
- Via del Comune
- Via della Basilica
- Via della Pietà
- Via delle Mura
- Via della Carità
- Passo del Torrione
- Piazza Unità d'Italia
- Piazza Falcone Borsellino
- Piazzetta Montes
- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata
- Via Battisti
- Via Blaserna
- Via F.lli Rosselli interna sul lato dei giardini Unicef e monumento ai caduti
- Via Pisani
- Piazzetta Esposti Amianto

Nonché nelle aree di demanio anche marittimo nelle fasce orarie dalle ore 23:00 alle ore 05:00 di tutto l'anno solare

Il divieto di cui alla presente lettera i), si applicherà inoltre alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016.

L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio.

- j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compreso lo sputo il proferimento di bestemmie e l'uso di turpiloquio, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone; su suolo pubblico ed aree ad uso pubblico, non attrezzate, non è consentito l'accensione di griglie;
- n. fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività, qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente



- secondo la normativa ambientale vigente;
- o. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone;
 - p. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - q. a salvaguardia del libero utilizzo degli spazi pubblici, del decoro urbano e dell'integrità del patrimonio pubblico e privato e della incolumità pubblica, è vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone od animali. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco ed il 31 ottobre. Nelle medesime occasioni di cui al capoverso precedente è consentito l'uso di spray contenenti schiuma purchè non imbrattino, rendendo all'uopo necessario un intervento di pulizia ripristinatorio, vestiti, facciate di edifici e cose; ne è comunque vietato l'utilizzo nei confronti dei carri allegorici e dei partecipanti alla sfilata del martedì grasso;
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.
 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), i), p), q) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
 5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. j) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre alle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo, sono soggetti all'autonoma sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.
 7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. l) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
 8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. m), n), o) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett. a), b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 8. Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza della disciplina del sistema di raccolta dei rifiuti denominata "porta a porta", ovvero nel caso di situazioni eccezionali ed a condizione, in quest'ultimo caso, che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti, rifiuti o altri simili



- materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f. tenere le ringhiere e recinzioni di aree private prospicienti la pubblica via o le aree private aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;
 - g. apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;
 - h. procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) ed h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 9. Velocipedi

1. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 10 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente demolizione, decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano configurarsi evidentemente quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo. Qualora nei novanta giorni di cui al capoverso precedente si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, nei suoi confronti si applicherà quanto previsto dal comma 3 e dal successivo comma 6;
2. Non è consentito agganciare con sistemi di ritenuta (quali catene, corde, lacci metallici o meno, sistemi antifurto meccanici ed altri sistemi) velocipedi, acceleratori di andatura, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali ovvero a qualsiasi altro supporto diverso esistente o prospiciente sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, compresi gli alberi, salvo, per quanto concerne i velocipedi, dalle rastrelliere all'uopo predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada;
3. I mezzi trovati in sosta irregolare, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in via Rosselli 17 od altra sede comunale. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.
4. I mezzi di cui al comma 1 e 2 saranno restituiti ai sensi dell'art. 215 commi 1,2 e 4 del C.d.S. ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione di Giunta;
5. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3;



6. La violazione di quanto previsto al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.vo. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3;
7. In ogni caso la sosta sul marciapiede o sugli spazi comunque riservati ai pedoni al di fuori delle rastrelliere all'uopo posizionate comporta l'applicazione dell'articolo 158 del D.L.vo n. 285/92 con l'eventuale applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 3 con le modalità ivi indicate.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.
3. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati.
4. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico o blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà in via d'urgenza alla copertura o cancellazione o oscuramente delle medesime, avvisando il proprietario delle facciate stesse.
5. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
6. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
7. I proprietari di immobili sui quali sono apposti numeri civici sono responsabili della conservazione e pulizia degli stessi. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
8. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00; chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 nonché all'obbligo del ripristino di cui al comma 3; mentre, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11. Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sull'intero territorio comunale, e temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:
 - a) Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;



- b) Pulizia costante e divieto di accumulo di materiale all'interno degli esercizi commerciali e pubblici esercizi di tutti gli spazi visibili dalle vetrine e dai fori commerciali. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui al capoverso precedente, provvederà all'invito a provvedere con la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica.
- c) Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se gli avvisi, scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e serranda di propria proprietà e ne risponde per l'applicazione della sanzione amministrativa;
- d) Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
2. La violazione di quanto previsto al comma 1 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;
3. La violazione di cui al comma 1 lettera c), fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito;
4. La mancata pulizia ed il ripristino di cui al comma 3 ovvero, di cui all'invito previsto dal comma 1 lettera b), entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00
5. E' fatto obbligo per i titolari ed i gestori di attività commerciali in sede fissa di:
- a) provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo
- b) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande
- c) rimozione, oltre al periodo Natalizio, di luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici
- d) E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o a ridosso delle vetrine, nonché appesi a sostegni o fili esterni alla soglia o alla vetrina ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale;
6. L'inadempimento di quanto previsto dal comma 5 lettere a), b), c), d), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), provvederà all'invito a provvedere con la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00

Articolo 12 – Sicurezza degli edifici

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati o di parte di essi, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione o occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica. A tal fine, qualora il proprietario e/o possessore dell'edificio non ottemperi a seguito di specifico invito da parte di un organo di polizia a quanto indicato nel capoverso precedente, verrà sottoposto alla sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00.



Articolo 13 Salvaguardia igienico-sanitaria delle abitazioni

1. Al proprietario ovvero il locatario o conduttore o titolare di diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione è vietato dare alloggio ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dalla Delibera della Giunta comunale n.14/44 dd.29.02.2016, relativa ai parametri derivanti dal D.M. 5 luglio 1975 in raccordo con la L.R. 44/1985 ed al vigente regolamento edilizio comunale.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 per ogni persona alloggiata in numero superiore a quanto previsto dai criteri previsti per quel alloggio dalla Deliberazione della Giunta n. 14/44 dd. 29.02.2016.

3. L'organo accertatore, all'atto della contestazione o notifica del verbale di accertamento per la violazione di cui al comma 1, provvede ad invitare il proprietario o conduttore dell'immobile, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri contenuti nella citata deliberazione.

4. L'inosservanza all'invito di cui al comma 3 a riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone presenti nel termine dato, comporta una violazione amministrativa da €150,00 ad € 900,00 nonché la segnalazione all'Autorità sanitaria locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree verdi attrezzate e non, è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; il conduttore di cani di grossa taglia è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, nonché raccogliere, recidere fiori e piante poste nelle aiuole, aree verdi e nelle fioriere ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano;
 - d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g. dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h. fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 10;
 - i. praticare nelle aree verdi, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco di gruppo e non che causi pericolo o molestia agli stessi ed ai residenti nelle aree ad esse limitrofe;
 - l. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobili a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), c) d), f), g), h), i), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, mentre chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. b), e), l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a €



300,00.

4. I velocipedi trovati in sosta irregolare, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in via Rosselli 17 od altra sede comunale. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.
5. I mezzi di cui al comma 4 saranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione di Giunta

Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, mentre chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 16. Difesa fitosanitaria processionaria del pino

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia di lotta alla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico ovvero a quello privato, in base alla normativa vigente ed all'art. 500 del Codice Penale, la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa.



2. Ai proprietari o ai conduttori di terreni privati su cui insistono piante infestate dalla processionaria del pino, corre l'obbligo di intervenire con sollecitudine mediante l'asportazione e bruciatura dei nidi. Questa operazione, da effettuarsi nei mesi invernali, deve essere condotta tempestivamente in quanto le larve dell'insetto sono ormai prossime ad abbandonare i ricoveri invernali per incrisalidarsi nel terreno. Dovranno altresì essere rimossi i nidi caduti a terra.
3. Nei restanti periodi si dovranno altresì asportare e bruciare i vecchi nidi poiché contengono peli, altamente urticanti, delle larve.
4. Nella fase di asportazione dei rami infestanti, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, le cui alberature infestate dalla processionaria del pino confinano con strade aperte al pubblico transito, ospedali, cliniche, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, case di riposo per anziani, campi sportivi, oratori o ricreatori, oltre a quanto previsto dal comma 2, di intervenire mediante irrorazione sulle chiome e sui fusti delle piante di una soluzione insetticida, in modo tale da colpire le larve presenti all'esterno dei bozzoli.
6. Ad ulteriore prevenzione della salute delle persone o degli animali, dovranno essere distrutte le larve che si muovono in lunghe file (processioni), per raggiungere il terreno e avviare la trasformazione da larva a crisalide. Le larve, infatti, se disturbate, liberano nell'aria a scopo difensivo i loro peli altamente urticanti.
7. A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti insetticidi, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica, integrata e biotecnologica, e comunque a ridotto impatto ambientale. Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2, 3, e 5 del presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per l'adempimento di cui ai commi 2, 3 e 5, ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'autorità Giudiziaria competente.
9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 17. Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti, nonchè stabilirsi anche temporaneamente per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.

2. A chiunque violi le disposizione di cui al comma 1, ovvero in presenza di nuclei familiari, alle persone in qualità di capo famiglia o altro destinatario identificato all'occorrenza, unitamente ed all'interno del verbale di violazione, sarà notificato l'invito allo sgombero, indicando sulla notifica tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, con i rispettivi nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altre cose da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito,



ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.

3. E' ,inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la soste nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

4..Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

5. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2 l'organo di polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti . In caso di inottemperanza, si procede all'esecuzione d'ufficio, tramite ordinanza del Dirigente competente per l'edilizia privata. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.

6.Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 18. Divieto di accattonaggio e di mendicITÀ

1.E' vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.

2. E' da intendersi la questua molesta quella effettuata con modalità insistenti o petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale ovvero che crei comunque intralcio all'ingresso di civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone. E', pertanto, in ogni caso vietato nei seguenti luoghi:

- a) all'interno ed in prossimità , a meno di 10 metri dal primo accesso, dei mercati su area pubblica o nei pressi del mercato comunale di piazza Cavour;
 - b) in piazzale Aldo Moro ed in via Galvani all'interno di tutte le aree di circolazione, sosta e di fermata dei mezzi pubblici antistanti e retrostanti l'Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1 , nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero;
 - c) all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
 - d) all'ingresso e nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali;
 - e) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ovvero privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale;
 - f) sulla carreggiata in genere ed, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali;
- L'offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta insistente o petulante di acquistare il bene o di un offerta per un bene appena donato insistentemente ovvero la richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto.

2. Salvo l'applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori ovvero con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.

3. E' vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico o di relazione e nei loro accessi veicolari e pedonali:

- a) in piazzale Aldo Moro e in via Galvani all'interno di tutte le aree di circolazione,sosta e fermata dei veicoli e pedoni antistanti e retrostanti l'Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1;
 - b) nelle aree di accesso e di parcheggio di esercizi commerciali di media e grande superficie , di centri e di complessi commerciali;
- di porre in essere comportamenti finalizzati e chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse; a riportare il carrello della spesa nelle apposite rastrelliere.

4.La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Si applicano,altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art.20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della predetta legge.



5. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Articolo 19. Lotta al degrado urbano

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni ricadenti nell'area di cui al successivo comma 5 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al successivo comma 5 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei periodi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. E' ,invece, consentita la vendita per il consumo immediato sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati.

3. A tale fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

4. I divieti di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

5. I suddetti divieti si applicano nei periodi previsti dall'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 50 comma 5 e 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 14/2017 nelle vie/vicoli/piazze/androne di seguito indicate:

- Piazza della Repubblica
- Salita Granatieri
- Via Sant'Ambrogio
- Androna del Campanile
- Via del Comune
- Via della Basilica
- Via della Pietà
- Via delle Mura
- Via della Carità
- Passo del Torrione
- Piazza Unità d'Italia
- Piazza Falcone Borsellino
- Piazzetta Montes
- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata
- Via Battisti
- Via Blaserna
- Via F.lli Rosselli interna

6. In ogni caso rimangono in vigore gli obblighi inerenti gli orari di chiusura di esercizi commerciali e pubblici esercizi previsti dalla LR 29/2005 e tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale da ultimo modificata dalla legge 120/2010 e D.L. 158/2012.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

Articolo 20. Sicurezza degli edifici comunali

1. In attuazione dell'art. 85 del TULPS e dell'art. 5 della legge 152/1975 relativamente all'adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo , di identificazione e della sicurezza ed onde evitare qualsiasi percezione di insicurezza agli utenti, in particolar modo a quelli appartenenti alla fascia di utenza debole, quale quella assistita dai Servizi sociali, ovvero dei genitori dei bimbi frequentanti i plessi scolastici, e dei dipendenti, è vietato l'uso di qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche tramite dissimulazione del volto, in tutti



gli immobili di proprietà od utilizzati dal Comune di Monfalcone, ancorché concessi a società sportive o private o con affidamento a terzi del servizio erogato, ove abbiano sede istituti scolastici, uffici pubblici od attività sportive nonché nelle loro pertinenze aperte al pubblico o con utenza pubblica collocate nel territorio comunale.

2. Sarà consentito il mantenimento dello strumento di dissimulazione del volto solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato che abbia precedentemente acconsentito a farsi riconoscere da personale appartenente all'Ente o istituzione od associazione che gestisce l'immobile e le sue pertinenze, con le modalità di riservatezza e, possibilmente, da persona dello stesso sesso se richiesto.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
- c. i canali, i rivi ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2 del presente articolo, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale ed in particolare all'art. 26 del regolamento succitato, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione



amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dall'articolo 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000.

Articolo 22 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:
 - a. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
 - b. permanenti: sono tali quelle che si distinguono in occupazioni di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai autorizzati, e in occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/93 e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e fatta salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 23 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo



delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park o di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000, qualora applicabile, e da specifiche disposizioni in materia.

Articolo 24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 25 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

2. Analoga occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, i soggetti di cui al comma 1 possono collocare sul suolo pubblico espositori per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché regolarmente autorizzati. In ogni caso, salvo gli espositori autorizzati di cui al capoverso precedente, è vietata l'esposizione della merce fuori delle vetrine e in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili o sui vetri delle vetrine stesse anche quando questo non



comporti occupazione di suolo pubblico. Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, insegna, cartello o altri mezzi pubblicitari, tende solari, bracci, fanali e simili può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione sia per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, mentre per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.

4. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.

6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199, n. 490.

Articolo 27 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada, l'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 o di cui alle norme integratrici allegate al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In



particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
4. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui agli articoli 21 e 25 del Codice della Strada rispetto alla violazione commesse sulla sede stradale come definita dal Codice della Strada stesso.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvenga senza adottare i necessari accorgimenti di cui alle allegate norme integrative al presente regolamento ovvero alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.
6. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti od uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente. Le allegate norme integrative al presente regolamento stabiliscono la disciplina per gli attraversamenti e l'uso del suolo pubblico nonché per il loro ripristino in occasione di manomissioni del suolo pubblico in genere.
Chiunque realizza un'opera o un impianto, al di fuori della sede stradale, di quelli previsti nel presente comma o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. La violazione prevista dal presente comma importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite ovvero alle norme integrative allegate al presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.
7. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Qualora non sia prevista in tali regolamenti la specifica sanzione, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e quelle delle norme integratrici allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.



Articolo 28 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- b. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria. Qualora l'attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- c. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
- d. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
- e. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.
- f. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 29 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
2. Salva specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 30 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3 del Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione, dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 31 - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande



Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico ovvero ad uso pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dall'allegato A e relativa planimetria del presente Regolamento facente parte integrante del Regolamento stesso e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Articolo 32 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio

1. Fatto salvo il divieto generale di esposizione merci di cui al comma 5 dell'articolo 25, gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche di pregio di cui al successivo elenco:

Piazza della Repubblica

Salita Granatieri

Via Sant'Ambrogio

Androna del Campanile

Via del Comune

Via della Basilica

Via della Pietà

Via delle Mura

Via della Carità

Passo del Torrione

Piazza Unità d'Italia

Piazza Falcone Borsellino

Piazzetta Montes

Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata

Via Battisti

Via Blaserna

Via F.lli Rosselli interna,

possono collocare sul suolo pubblico espositori, nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi, per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché tali manufatti corrispondano alle caratteristiche di cui all'allegato B del presente Regolamento.

2. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente



comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4.L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5.Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato B, facente parte integrante del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 34 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui all'articolo 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000;
 - c. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri od altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 35 - Mestieri girovagli

1. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 36 - Disposizioni generali



1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici Comunali o dell'A.S.S., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 37 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle A.S.S. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'A.S.S., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni ovvero nelle zone industriali, non sono consentite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 38 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento comunale in tema di allietamento, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone, previo parere scritto dell'A.R.P.A.



4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Articolo 39 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00;
 - b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 40 - Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00;
2. nelle aree verdi e giardini pubblici è vietato procurare molestia e disturbo mediante uso incontrollato di apparecchiature radiofoniche o altra tipologia di strumento idoneo alla riproduzione musicale.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 41 – Rumori nelle abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali, e prima delle ore 09.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.



7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 42 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 43 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il suo recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 44 - Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 45 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche del Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi), tipo galline o conigli, per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.



5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 46 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 47 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio ed in particolare è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 48 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino in maniera apprezzabilmente continuativa, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti accertatori, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffidano formalmente il proprietario o il detentore dell'animale di porlo in condizioni di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.



Articolo 49 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai metri due.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero nelle vie cittadine e negli spazi pubblici.
4. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 3 e purché la stessa possa scorrere su un cavo aereo di almeno 3 metri. In ogni caso il cane non può essere tenuto alla catena per più di 8 ore consecutive. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. Fatta salva l'applicazione della normativa regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 625,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 bis, 6, 7, 8, 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 50 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 51 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.



2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 53 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili, fatti salvi i due allegati tecnici: allegato A "Art. 28 - Occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande", approvato con D.C. n. 7 dd. 29/01/2014 nonché l'"allegato tecnico Art. 22" approvato con D.C. n. 81 dd. 18/09/2007.